

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2306-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1962

(V. Stampato n. 3796)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 24 novembre 1962

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1963

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafo A 3, dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Statuto della Agenzia atomica firmato a New York il 26 ottobre 1956 e ratificato in Italia nel settembre 1957 prevedeva tra l'altro nell'articolo 6 paragrafo A-3 dello Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) un Consiglio di Governatori composto da ventiquattro membri così nominati:

a) cinque membri nominati dal Consiglio dei Governatori uscente tra i delegati degli Stati aderenti più progrediti nel campo della tecnologia dell'energia atomica

b) otto membri nominati dallo stesso Consiglio uscente, uno per ciascuna delle seguenti regioni geografiche: America del Nord, America Latina, Europa Occidentale, Europa Orientale, Africa e Medio Oriente, Asia Meridionale, Asia Sud-Orientale e Pacifico, Estremo Oriente;

c) due membri scelti dal medesimo Consiglio fra Belgio, Cecoslovacchia, Polonia, Portogallo;

d) un membro scelto sempre dal medesimo Consiglio fra i fornitori di assistenza tecnica;

e) dieci membri eletti dalla conferenza generale dei delegati di tutti gli Stati aderenti, tenendo conto di una equa rappresentanza in seno al Consiglio delle otto regioni elencate nel precedente comma b).

Per assicurare una più equa rappresentanza dei Paesi della regione « Africa e Medio Oriente » nel Consiglio dei Governatori, nella seduta plenaria del 4 ottobre 1961 della

V Conferenza generale della A.I.E.A. venne adottata all'unanimità la risoluzione che approva l'emendamento al citato articolo VI/3 dello Statuto dell'A.I.E.A. che porta da dieci a dodici i membri eletti dall'Assemblea generale dei delegati, precisando che tre membri dovranno essere eletti tra i rappresentanti degli Stati della regione « America Latina », tre tra i rappresentanti degli Stati della regione « Africa e Medio Oriente » ed un rappresentante degli Stati di ciascuna delle altre regioni elencate al comma b) già citato, salvo l'America del Nord.

Così ripartiti i dodici seggi, ne rimane uno « flottante » in ordine alla cui assegnazione la maggioranza dei rappresentanti degli Stati membri manifestarono l'opinione che dovesse essere conservato all'Europa occidentale.

L'emendamento sottoposto alla vostra ratifica, conformemente a quanto previsto dal paragrafo C-2 dell'articolo 18 dello Statuto dell'A.I.E.A., dopo lunghe trattative condotte dall'Irak e dal Messico, fornisce una soddisfacente soluzione al problema di una adeguata rappresentanza dei Paesi dell'Africa e del Medio Oriente nel Consiglio dei Governatori, assicurando il mantenimento dell'unico seggio « flottante » all'Europa occidentale.

L'accettazione da parte dell'Italia riveste un particolare significato politico ed economico, data la specifica nostra situazione nei riguardi degli Stati dell'Africa e del Medio Oriente: quindi anche per ragioni di equità se ne propone la ratifica.

BATTISTA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 4 ottobre 1961 dalla V Conferenza generale dell'energia atomica, a modifica dell'articolo VI, pragrafo A. 3), dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII, paragrafo C. 2) dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.